

CITTÀ DI TORINO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

cronologico n. 99 del 17 febbraio 2009

OGGETTO: Variante parziale n.181 al P.R.G. riguardante l'ambito 8.18/2 Spina 2 "Le Nuove", – Verifica di assoggettabilità al processo di valutazione ambientale.

Premesso che:

La Divisione Urbanistica ed Edilizia privata – Settore Progetti di Riassetto Urbano – Progetto Speciale Spina Centrale – Coordinamento Attuazione PRG, ha predisposto il progetto di Variante parziale, formata ai sensi dell'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., riguardante l'ambito 8.18/2 Spina 2 "Le Nuove".

In sintesi, la Variante in oggetto prevede le seguenti modifiche:

- viene modificata la scheda normativa relativa all'ambito 8.18/2 Spina 2 "Le Nuove" prevedendo l'utilizzo della S.L.P. esistente e, per le Attrezzature di Interesse Generale, una dotazione di servizi determinata ai sensi dell'art. 19 comma 7 delle N.U.E.A. del P.R.G. vigente;
- viene prevista l'attuazione anche attraverso progetti di opere pubbliche ai sensi della normativa vigente;
- viene eliminata dalla scheda normativa la seguente prescrizione: "Un terzo (1/3) della SLP generata dalle aree con indice 0,6 mq/mq (corrispondente ad un indice di 0,2 mq/mq) di cui alla tavola I allegata, è destinato ad edilizia convenzionata (residenza agevolata, sovvenzionata, in locazione permanente o temporanea, ecc., ovvero anche altri tipi di insediamenti da immettere sul mercato a prezzi convenzionati)";
- vengono eliminate le stime dei dati quantitativi;
di conseguenza:
- viene modificata la scheda 8.18/2 Spina 2 "Le Nuove";
- viene modificata la Tavola n. 1, foglio n. 8B "Azzonamento – Aree normative e destinazioni d'uso" del P.R.G.;

La Variante in oggetto, inoltre:

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA;
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi rispetto a quanto già previsto dallo strumento

urbanistico vigente;

- riguarda modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- non interessa aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

La Delibera della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n° 12-8931, Allegato II, punto “Ambito di applicazione”, prescrive che sono, di norma, esclusi dal processo di valutazione ambientale le Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in ambiti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).

Pertanto, è stata prospettata l’esclusione dalla procedura di V.A.S..

Con nota, prot. 19867 del 22 dicembre 2008, di questo Settore, è stata inviata all’Organo Tecnico Comunale V.I.A., all’ARPA, alla Provincia di Torino Servizio V.I.A e all’ASL TORINO 1 Servizio Igiene del Territorio, il progetto di variante in oggetto per eventuali osservazioni alla prospettata esclusione dalla procedura di V.A.S..

L’ARPA Piemonte, SC06.03 – Attività istituzionali di produzione dell’Area Metropolitana Torinese, con nota con nota prot. n. 10664/SS 06 03 del 3 febbraio 2009, ha espresso il proprio parere di non assoggettabilità del progetto di variante a procedura di VAS.

In conclusione, valutata la tipologia del piano in oggetto (variante parziale P.R.G., ai sensi dell’art. 17, comma 7 della l.u.r.); considerato che è ragionevole ipotizzare che la variante non produca incremento degli impatti ambientali derivanti dall’attuazione del P.R.G. vigente; visti gli indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di V.A.S. di piani e programmi definiti nella D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931; si ritiene che la proposta di Variante in oggetto sia da escludere dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;

la parte II del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

la Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

la D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

la Legge 241/90 e s.m.i.;

l'art. 65 dello Statuto della Città;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. di escludere, ai sensi dell'art. 12, del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e come previsto dalla D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931, la Variante parziale n.181 al P.R.G. –Ambito 8.18/2 Spina 2 “Le Nuove” – dal processo di Valutazione Ambientale Strategica per i motivi espressi in narrativa;
2. di procedere alla pubblicazione per giorni 30 della presente determinazione all’Albo Pretorio e sul web all’indirizzo <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/atti>;
3. di informare che, avverso il presente provvedimento è possibile, per chiunque vi abbia interesse, esperire ricorso al T.A.R. del Piemonte, entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto.

Il Dirigente Settore
Ambiente e Territorio
ing. Federico Saporiti
F.to Federico Saporiti